



DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

“ISOLE TREMITI”

(Decreto Interministeriale del 14 Luglio 1989)

Annualità 2026

Articolo 1 - Campo di Applicazione

1. Il presente Disciplinare stabilisce la modalità di svolgimento e le condizioni di esercizio delle attività consentite nell'Area Marina Protetta denominata “Isole Tremiti” istituita con D.I. del 14 luglio 1989, nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione.
2. Il presente Disciplinare è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
 - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.
 - c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - d) «assetto dislocante», navigazione entro la velocità critica dell'unità navale, con una rilevante parte di scafo sommersa rispetto alla superficie del mare;
 - e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti (snorkeling) e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
 - f) «brevetto subacqueo», attestato di addestramento rilasciato, previo superamento di un relativo corso teorico-pratico, da un istruttore subacqueo a sua volta in tal senso abilitato da federazione o agenzia didattica riconosciuta;
 - g) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti anche *campi boe*;

- h) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
- i) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
- j) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
- k) «imbarcazione», qualsiasi imbarcazione da diporto come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n.171, del 18 luglio 2005;
- l) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- m) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto in appoggio, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- n) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- o) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
- p) «locazione di unità da diporto», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- q) «Ministero», il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- r) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'Area marina protetta;
- s) «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal disciplinare;
- t) «natante», qualsiasi unità da diporto come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.171, del 18 luglio 2005;
- u) «nave da diporto», ogni unità come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), d) ed e), del D.Lgs. n.171, del 18 luglio 2005;
- v) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- w) «noleggio unità da di porto» il contratto con cui una delle parti (noleggiante), si obbliga, dietro corrispettivo, a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) una unità da diporto, per un determinato periodo, a scopo ricreativo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così

- come definito ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, e successive modificazioni;
- x) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
 - y) «pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
 - z) «pesca ricreativa» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
 - aa) «pesca sportiva» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
 - bb) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
 - cc) «piccola pesca costiera», l'attività di pesca da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;
 - dd) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'Area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'Area marina protetta; fra quest'ultime, ai fini delle attività di cui al presente Disciplinare, si considerano residenti le persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 75% dai residenti nel medesimo Comune;
 - ee) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
 - ff) «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
 - gg) «sito di immersione», il luogo in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
 - hh) «transito», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;
 - ii) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
 - jj) «unità da diporto», ogni costruzione unità come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.171, del 18 luglio 2005;

- kk) «unità da pesca o peschereccio» ogni unità definita dall'art. 4 del Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e destinata all'attività di pesca professionale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 4 del 2012;
- ll) «unità nautica», ogni nave come definita dall'art. 136 del codice della navigazione, di cui al Regio Decreto del 30 marzo 1942, n.327, motoscafo, galleggiante, unità da diporto, come definita come alla lettera ii), unità da pesca, come definita alla lettera jj), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- mm) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- nn) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori;
- oo) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 - Gestione della Area Marina Protetta Isole Tremiti

La gestione della Area Marina Protetta Isole Tremiti è affidata all'Ente parco nazionale del Gargano, soggetto individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche di seguito denominato Ente Gestore.

Articolo 4 - Attività di sorveglianza

La sorveglianza nella Area Marina Protetta Isole Tremiti è effettuata dalla Capitaneria di Porto di Termoli attraverso i propri uffici periferici competenti, dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato e dagli altri organi di polizia presenti nell'arcipelago delle Tremiti.

Articolo 5 - Norme generali di salvaguardia

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 del Decreto Interministeriale del 14 luglio 1989, disciplinanti le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'Area marina protetta "Isole Tremiti".
2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente Disciplinare provvisorio.
3. E' vietata la cattura, la raccolta, il danneggiamento di specie animali e vegetali e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento della biocenosi, ivi compresa l'immissione di specie estranee, nonché l'asportazione di rocce, minerali e reperti archeologici.
4. E' vietata l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, anche temporanea, dell'ambiente marino, nonché la discarica sia di materiali inerti che di rifiuti solidi o liquidi.
5. E' vietato l'introduzione di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti.
6. Non è consentito, a bordo delle unità nautiche in appoggio alle attività consentite nell'Area marina protetta, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

7. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti delle unità nautiche operanti nell'Area marina protetta e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
8. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico relativa al corretto svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività e adegua, con successivi provvedimenti, previo nulla osta del Ministero, la disciplina delle attività consentite.

Articolo 6 - Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.

Articolo 7 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio limitatamente alle zone B e C della Area Marina Protetta Isole Tremiti.
3. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino costiero.
4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'Ambiente sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore, nel rispetto delle modalità di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
5. Potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, per le finalità di monitoraggio e gestione della Area Marina Protetta Isole Tremiti, specifici incarichi di ricerca.
6. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca e formulata nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 18, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri analizzati;
 - c) aree oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
7. Le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'ente gestore.
8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nella Area Marina Protetta Isole Tremiti, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo per le spese tecniche e di segreteria, secondo le modalità indicate nel successivo art. 20.

Articolo 8 - Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.

2. Nelle zone B e C, la balneazione è consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze dell'autorità marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalità di tutela ambientale.


Articolo 9 - Disciplina dell'attività di immersioni subacquee

1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea.
2. Nelle zone B le immersioni subacquee sono consentite, previamente autorizzate dal soggetto gestore.
3. Nelle zone B le immersioni subacquee dei residenti sono consentite, previa comunicazione obbligatoria al soggetto gestore, tramite la piattaforma AUTORIZZO:COM.
4. Nella zona C le immersioni subacquee sono consentite liberamente.
5. I soggetti che svolgono attività di immersione subacquea, con o senza autorespiratore, devono rispettare il seguente codice di condotta invitando a:
 - a. non avere contatto con il fondo marino, asportare anche parzialmente e/o danneggiare qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b. non dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c. mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d. segnalare al soggetto gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'Area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - e. informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'Area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione;
 - f. non utilizzare mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili.
6. Le immersioni subacquee con autorespiratore di persone diversamente abili possono essere svolte esclusivamente con l'ausilio di un subacqueo in possesso di brevetto, come previsto dalla didattica di appartenenza.
7. Durante le immersioni subacquee l'unità di appoggio dovrà essere presidiata da una persona in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza ed abilitata secondo la normativa vigente.
8. I soggetti autorizzati alle attività previste dal presente articolo manlevano espressamente il soggetto gestore da ogni tipo di responsabilità.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee in Zona B nell'Area marina protetta, i soggetti richiedenti presentano al soggetto gestore apposita istanza formulata nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 18, e devono:
 - a. indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso;
 - b. comunicare tempestivamente ogni variazione della propria unità nautica di appoggio al fine di aggiornare l'autorizzazione del soggetto gestore;
 - c. allegare tutta la documentazione prevista al successivo art. 18.

Articolo 10- Disciplina delle visite guidate subacquee/didattica subacquea

1. Nella zona A non sono consentite le visite subacquee/didattica subacquea, salvo che per fini di ricerca scientifica, monitoraggio e sorveglianza.
2. Nelle zone B le visite guidate subacquee/didattica subacquea sono consentite, previamente autorizzate dal soggetto gestore.
3. Nella zona C visite guidate subacquee/didattica subacquea sono consentite liberamente.
4. Nelle grotte sommerse presenti in zona B e C sono consentite esclusivamente le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. presenza obbligatoria di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato, in possesso di grado minimo “Dive Master” o titolo equipollente;
 - b. numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersione autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei e per un massimo giornaliero di 2 immersioni per ogni grotta.
 - c. in base alle risultanze provenienti dai monitoraggi svolti dal soggetto gestore, potranno essere calendarizzate e contingentate le viste nei siti di immersione delle grotte sommerse, ai fini di azioni di salvaguardia e tutela.
5. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui all’articolo 9, comma 4.
 6. Le immersioni subacquee con autorespiratore di persone diversamente abili possono essere svolte esclusivamente con l’ausilio di un subacqueo in possesso di brevetto, come previsto dalla didattica di appartenenza.
 7. I soggetti autorizzati alle attività previste dal presente articolo manlevano espressamente il soggetto gestore da ogni tipo di responsabilità.
 8. Il registro delle immersioni deve essere vidimato dal soggetto gestore prima del rilascio dell’autorizzazione. Copia compilata dei registri deve essere trasmessa al soggetto gestore, pena revoca dell’autorizzazione, annualmente e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, fatte salve esplicite disposizioni del soggetto gestore in funzione di misure di gestione dei flussi di uso dei siti di immersione. Il registro deve essere mantenuto sull’imbarcazione e annotato giornalmente.
 9. Prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell’Area marina protetta, l’importanza dell’ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
 10. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea nell’Area marina protetta, i centri di immersione presentano al soggetto gestore apposita istanza formulata nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 18, e devono:
 - a. indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l’attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni, oltre ad allegare la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato;
 - b. indicare la polizza di responsabilità civile per l’attività subacquea,
 - c. comunicare tempestivamente ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni, al fine di aggiornare l’autorizzazione del soggetto gestore.
 - d. allegare tutta la documentazione prevista al successivo art. 18.
 11. L’ormeggio delle unità nautiche dei centri d’immersione autorizzati, in appoggio alle visite guidate subacquee/didattica subacquea, è consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore.
 12. I punti di ormeggio destinati esclusivamente alle unità di supporto dei centri di immersione autorizzati dall’Ente Parco allo svolgimento delle immersioni e delle visite guidate subacquee, individuati e predisposti dal soggetto gestore sono n. 9, dislocati così come indicato nella specifica cartografia, di seguito riportati:
 - n. 8 gavitelli per unità fino a 15 m. a Caprara (zona B dell’AMP);
 - n. 1 gavitello per unità fino a 15 m. a San Nicola (zona C dell’AMP).



13. I centri di immersioni che intendono svolgere presso l'AMP la propria attività per l'anno 2026, sono tenuti, a seguito della favorevole istruttoria della istanza inoltrata mediante il portale "AUTORIZZO.COM", a provvedere al versamento del corrispettivo per l'uso dei 9 gavitelli installati in corrispondenza dei siti di immersione, prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente parco. Le modalità di pagamento verranno comunicate tramite il portale "AUTORIZZO.COM".
14. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di immersione per visite guidate subacquee nelle zone B dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti non verrà rilasciata nei confronti dei soggetti che risulteranno morosi relativamente alle annualità pregresse. Pertanto, in assenza della regolarizzazione dei pagamenti pregressi non si procederà al rilascio di alcuna autorizzazione ad effettuare l'attività di immersione per visite subacquee nelle zone B dell'Area marina protetta Isole Tremiti ai soggetti aventi pendenze pregresse con questo Ente.

Articolo 11 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'Area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter, trascinatori subacquei e di superficie, ovvero propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile predisposti per escursioni subacquee nuoto e snorkeling e mezzi similari (a titolo di esempio e non esaustivo Jetlev flyer e flyboard), la pratica dello sci nautico o di sport acquatici similari.
2. Nella zona A, è vietata la navigazione di qualsiasi unità nautica, ad eccezione delle unità con compiti di sorveglianza, di soccorso e quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica nelle modalità esplicitamente autorizzate dal soggetto gestore.

3. Nelle zone B e C non è consentito l'accesso alle grotte marine a tutte le unità da diporto a motore, salvo per i natanti da diporto a remi, a pedali o con propulsori elettrici, secondo le disposizioni previste e gli eventuali divieti presenti nelle ordinanze emesse dalla competente autorità marittima.
4. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici, salvo quanto disposto da eventuali divieti presenti nelle ordinanze emesse dalla competente dall'autorità marittima.
5. Nelle zone B è consentita, previo rilascio di apposita autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione a motore, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.
6. Nelle zone B è consentita la navigazione a motore ai residenti nel Comune di Isole Tremiti, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente, previa comunicazione obbligatoria al soggetto gestore, tramite la piattaforma AUTORIZZO:COM
7. Nella zona C è consentita liberamente la navigazione a motore, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.
8. Salvo quanto disposto dal Codice di Navigazione o da disposizioni emesse dall'Autorità Marittima competente, la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni da diporto e la navigazione a vela sono consentite nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. in zona B, con scafo in dislocamento a velocità non superiore a 5 nodi;
 - b. in zona C, con scafo in dislocamento, entro 300 metri dalla costa a velocità non superiore a 5 nodi e nella fascia tra 300 e 600 metri dalla costa, a velocità non superiore a 10 nodi.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla navigazione in zona B, il soggetto interessato deve presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 18, e deve allegare:
 - a. licenza di navigazione per le unità immatricolate;
 - b. la dichiarazione di potenza e/o il certificato d'uso del motore;
 - c. tutta la documentazione prevista al successivo art. 18.

Articolo 12 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio.
2. Nelle zone B e C, precisamente nelle aree individuate dal soggetto gestore compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, è consentito l'ormeggio alle unità navali. I gavitelli saranno fruibili dal 01/05/2026 al 30/09/2026.
3. I punti di ormeggio all'interno degli specchi acquei adibiti a campo ormeggio individuati e predisposti dal soggetto gestore sono n. 160, destinati a unità navali di varia grandezza e dislocati così come indicato nella specifica cartografia allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale Allegato 1, di seguito riportati:
 - n. 14 gavitelli per unità fino a 8 m. nel Canale San Nicola – Cretaccio (zona C dell'AMP);
 - n. 12 gavitelli per unità fino a 15 m. nel Canale San Nicola – Cretaccio (zona C dell'AMP);
 - n. 20 gavitelli per unità fino a 8 m. in area Cala delle Arene (zona C dell'AMP);
 - n. 12 gavitelli per unità fino a 15 m. in area Cala delle Arene (zona C dell'AMP);
 - n. 2 gavitelli per unità fino a 24 m. in area Cala Spido (zona C dell'AMP);
 - n. 6 gavitelli per unità fino a 15 m in area Punta Pigno/Scoglio dell'Elefante (zona C dell'AMP);
 - n. 10 gavitelli per unità fino a 8 m e in area Scoglio dell'Elefante/Grotta del Sale (zona C dell'AMP);
 - n. 20 gavitelli per unità fino a 8 metri in area Pagliai, (zona C dell'AMP);
 - n. 18 gavitelli per unità fino a 15 m in area Caprara Fronte EST (zona C dell'AMP);
 - n. 13 gavitelli per unità fino a 8 m in area Caprara Fronte EST (zona C dell'AMP);
 - n. 20 gavitelli per unità fino a 15 m in area Caprara Fronte EST (zona B dell'AMP);

- n. 13 gavitelli per unità fino a 8 m in area Caprara Fronte EST (zona B dell'AMP).
4. L'ente gestore, in riferimento ai punti di ormeggio di cui al comma 3, prevede la seguente ripartizione:
- a. n. 56 gavitelli dislocati nel canale San Nicola – Cretaccio e nell'area di Cala Arena, destinati e ripartiti come segue alle seguenti categorie economiche:
 - i. n. 5 gavitelli (di cui n. 4 per unità fino a 15 mt e n. 1 per unità fino a 8 mt) destinati alle unità immatricolate per attività di supporto dei centri di immersione;
 - ii. n. 6 gavitelli (di cui n. 3 per unità fino a 15 mt e n. 3 per unità fino a 8 mt) destinati alle unità immatricolate per attività di pesca professionale;
 - iii. n. 15 gavitelli per unità fino a 15 m. destinati alle unità immatricolate per attività di visite guidate e trasporto passeggeri;
 - iv. n. 6 gavitelli (di cui n. 2 per unità fino a 15 mt e n. 4 per unità fino a 8 mt) destinati alle unità impiegate per attività di locazione e noleggio;
 - v. n. 24 gavitelli per unità fino a 8 mt destinati alle unità delle attività di noleggio/locazione gommoni; a ciascuno di questi gavitelli potranno ormeggiarsi fino a un massimo di 4 unità.
 - b. n. 102 gavitelli destinati alle unità da diporto, ripartiti come segue:
 - i. n. 16 gavitelli (di cui n. 8 per unità fino a 8 mt e n. 8 per unità fino a 15 mt) destinati alle unità a vela ai sensi dell'art. 49-decies D. Lgs 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii;
 - ii. n. 86 gavitelli destinati alle unità a motore
 e dislocati come segue:
 - n.2 gavitelli per unità fino a 24 mt (a Cala Spido);
 - n. 6 gavitelli per unità fino a 15 mt in area Punta Pigno/Scoglio dell'Elefante (zona C dell'AMP);
 - n. 10 gavitelli per unità fino a 8 mt e in area Scoglio dell'Elefante/Grotta del Sale (zona C dell'AMP);
 - n. 20 gavitelli per unità fino a 8 mt in area Pagliai (zona C dell'AMP);
 - n. 18 gavitelli per unità fino a 15 mt in area Caprara Fronte EST (zona C dell'AMP);
 - n. 13 gavitelli per unità fino a 8 mt in area Caprara Fronte EST (zona C dell'AMP);
 - n. 20 gavitelli per unità fino a 15 mt in area Caprara Fronte EST (zona B dell'AMP);
 - n. 13 gavitelli per unità fino a 8 mt in area Caprara Fronte EST (zona B dell'AMP).
 - c. n.2 gavitelli per unità fino a 8 mt sono destinati alle unità navali del soggetto gestore dell'AMP e/o degli organismi preposti alle attività del controllo territoriale in caso di richiesta degli stessi e localizzati nell'area di cala Arena;
5. L'ormeggio delle unità navali (natanti e imbarcazioni) è consentito esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli. In particolare:
- **condizioni meteo:** fino al 4° (quarto) grado della scala Beaufort (vento moderato), velocità massima del vento 16 nodi,
 - **condizioni mare:** fino al 4° (quarto) grado della scala Douglas (mare molto mosso), altezza massima delle onde 2,50 m.
- Con condizioni meteomarine diverse (forza mare e vento superiori ai summenzionati valori) è fatto obbligo di disormeggiare l'unità e abbandonare gli specchi acquei destinati ai campi ormeggio.
6. All'interno degli specchi acquei adibiti a campo ormeggio individuati e predisposti dal soggetto gestore:
- è consentito l'ormeggio esclusivamente al gavitello assegnato;
 - è consentito esclusivamente l'ormeggio delle sole unità navali provviste dell'assicurazione R.C. in corso di validità;


- è consentito l'ormeggio di una sola unità ad ogni gavitello (eccezion fatta per le società di noleggio gommoni, a cui è riservata la possibilità di ormeggiare fino a massimo 4 natanti per gavitello);
 - è consentito l'uso del motore solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità ai gavitelli;
 - è consentito l'utilizzo dei wc di bordo esclusivamente solo se dotati di casse per la ritenzione dei liquami di scolo;
 - non è consentito l'ormeggio di unità navali non autorizzate;
 - non è consentito, pena la revoca dell'assegnazione, l'uso dell'ormeggio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, anche con il consenso dello stesso;
 - non è consentito lo scambio dei posti di ormeggio tra assegnatari, se non espressamente autorizzato;
 - non è consentito ormeggiare un'unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda di assegnazione;
 - non è consentito l'ormeggio impegnando più di un gavitello;
 - non è consentita alcuna manomissione della linea di ormeggio;
 - non è consentita la balneazione;
 - non sono consentite le attività subacquee, con o senza autorespiratore, fatto salvo i punti di ormeggio destinati esclusivamente alle unità di supporto dei centri di immersione, durante lo svolgimento delle immersioni subacquee e delle visite guidate subacquee;
 - non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e ricreativa e la pesca professionale, fatto salvo le manovre per raggiungere il gavitello;
 - non è consentito l'ormeggio delle unità navali ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee;
 - non è consentito l'utilizzo di shampoo, detersivi od altra sostanza inquinante;
 - non è consentito l'utilizzo di apparecchi sonori e acustici;
 - non è consentito tenere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori di corrente, salvo quando necessario per ragioni di sicurezza;
 - non è consentito, durante la sosta, qualsiasi attività, comprese le manutenzioni e/o riparazioni, che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio;
 - non sono consentite nelle aree adibite a campi ormeggio le operazioni di rifornimento;
 - non è consentito utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato, anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio;
 - non è consentita la posa di infrastrutture all'interno degli spazi di ormeggio.
7. Le unità navali autorizzate devono sempre essere ormeggiate in massima sicurezza e secondo le corrette norme dell'arte marinaresca con cime adeguate, di proprietà del diportista e della cui efficienza e adeguatezza lo stesso è il solo responsabile.
 8. Il conducente dell'unità navale è l'unico responsabile di qualsiasi inconveniente o sinistro causato da imprudenza imperizia o inosservanza di norme e regolamenti, ivi compreso il presente. Inoltre, i conducenti sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti la propria unità navale e, nel rispetto dei dettami del personale di sorveglianza, sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta all'interno dei campi ormeggio. In caso contrario, essi perdono diritto al posto barca e tutta la somma versata per il rilascio dell'autorizzazione.
 9. Nel caso di danneggiamenti provocati alle strutture dei campi boe (gavitelli e/o linee di ormeggio), ovvero a persone e/o cose anche di terzi, in conseguenza delle manovre d'ormeggio, nonché l'accidentale versamento di oli, idrocarburi o altro nello specchio acqueo, l'utente responsabile dovrà

avvisare tempestivamente il soggetto gestore del campo boe dell'AMP e l'Ufficio Locale Marittimo Isole Tremiti (0882/463751, oppure via radio VHF canale 16) e provvedere al risarcimento dei danni causati.

10. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore ai 3 nodi.
11. Al fine di evitare pericoli di collisione durante la sosta nelle ore notturne all'interno dei campi boe è fatto obbligo di tenere accesa la luce di fonda (fanale di fonda, di colore bianco, visibile a 360° per tutto l'orizzonte).
12. È fatto assoluto divieto di occupare, per qualsiasi motivo, i campi ormeggio con modalità diverse da quelle indicate nel presente disciplinare.
13. L'ente gestore ha la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per particolari condizioni meteo o motivi di sicurezza; inoltre, in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, l'ente gestore ha la facoltà di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento.
14. L'Ente gestore non risponde di eventuali furti sottrazioni o smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli utenti.
15. Ogni condotta non conforme alla corretta convivenza e alla buona immagine dell'area da parte del titolare dell'unità navale, o di suoi ospiti, che possa pregiudicare la sicurezza o la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le installazioni del posto di ormeggio, comporterà l'applicazione, nei casi di particolare gravità o di recidiva, della revoca dell'assegnazione del posto barca, fatto salvo ogni altra sanzione prevista dalle norme vigenti.
16. Ai fini dell'assegnazione gavitelli dei campi boe destinati alle unità navali non da diporto l'ente gestore predispone "Avviso pubblico di assegnazione gavitelli" e l'apposito modulo di istanza che saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente gestore, www.parcogargano.it, sezione Albo pretorio, in cui saranno indicate le condizioni per l'assegnazione, i requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle istanze e le modalità di pagamento.
17. Gli interessati per l'assegnazione dei gavitelli dei campi boe destinati alle unità navali non da diporto devono far pervenire, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.parcogargano.it, la propria domanda di assegnazione corredata dalla documentazione richiesta, nei termini indicati dal sopracitato Avviso, autocertificando la finalità commerciale dell'unità oggetto della richiesta.
18. I gavitelli che non saranno assegnati alle unità non da diporto a seguito della procedura pubblica indetta dall'Ente parco saranno messi a disposizione delle unità da diporto in transito.
19. L'assegnazione dei gavitelli dei campi boe destinati alle unità da diporto (sia a vela che a motore) è effettuata secondo l'ordine di prenotazione, nei limiti dei posti di ormeggio disponibili, dal soggetto affidatario del servizio di ormeggio e assistenza, consultabile attraverso il sito dell'ente gestore, nonché tramite l'applicazione dell'Ente parco.
20. Ai fini dell'assegnazione dei gavitelli dei campi boe destinati alle unità navali non da diporto e delle unità da diporto i soggetti interessati sono tenuti al versamento del corrispettivo per il rilascio del gavitello di ormeggio come riportati nell'allegato 2 al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 13 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nella zona A non è consentito l'ancoraggio.
2. I natanti e le imbarcazioni a motore e le unità navali a vela che accedono alla Area Marina Protetta Isole Tremiti possono ancorarsi esclusivamente nei fondali sabbiosi o ciottolosi della zona C, salvo successivi provvedimenti interdittivi.



3. In zona B, fino alla predisposizione dei siti di ormeggio è consentito l'ancoraggio esclusivamente alle unità di appoggio alle immersioni subacquee e al trasporto collettivo per visite guidate autorizzate dall'ente gestore.

Articolo 14 - Disciplina dell'attività di pesca professionale/ piccola pesca costiera

1. Nelle zone A è vietata qualsiasi attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca costiera.
2. Nella zona B è consentita la piccola pesca costiera, previa autorizzazione del soggetto gestore, riservata alle imprese o cooperative aventi sede legale nel Comune di "Isole Tremiti", ovvero ai proprietari delle unità da pesca residenti o domiciliati nel Comune di Isole Tremiti, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
 - a. lenze fisse, con massimo 2 attrezzi per pescatore;
 - b. canne con massimo 3 ami;
 - c. lenze morte, bolentini, correntine con massimo 6 ami;
 - d. lenze per cefalopodi, con massimo 2 lenze per unità navale;
 - e. lenze a traino di superficie e di fondo, con massimo 2 traine per unità navale.
3. Nella zona C è consentita la piccola pesca costiera, previa autorizzazione del soggetto gestore, riservata alle imprese o cooperative aventi sede legale nel Comune di "Isole Tremiti", ovvero ai

proprietari delle unità da pesca residenti o domiciliati nel Comune di Isole Tremiti, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

- a. rete da posta in osservanza alla normativa di settore e alle ordinanze della competente autorità marittima;
 - b. palangaro, uno per unità navale, in osservanza alla normativa di settore e alle ordinanze della competente autorità marittima;
 - c. nasse, in osservanza alla normativa di settore e alle ordinanze della competente autorità marittima;
 - d. lenze fisse, con massimo 2 attrezzi per pescatore;
 - e. canne con massimo 3 ami;
 - f. lenze morte, bolentini, correntine con massimo 6 ami;
 - g. lenze per cefalopodi, con massimo 2 lenze per unità navale;
 - h. lenze a traino di superficie e di fondo, con massimo 2 traine per unità navale.
4. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque attrezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
- a. Tutte le specie di cetacei;
 - b. Tutte le specie di tartarughe marine;
 - c. Patella (*Patella ferruginea*);
 - d. Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
 - e. Pesce spada (*Xiphias gladius*);
 - f. Pesce castagna (*Brama brama*);
 - g. Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - h. Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - i. Magnosa (*Scyllarides latus*);
 - j. Tutte le specie di Squali
5. Non è altresì consentita la pesca o il prelievo con qualunque mezzo della specie di seguito elencate:
- a. Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
 - b. Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*);
 - c. Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - d. Cicala (*Scyllarus arctus*);
 - e. Cheppia (*Alosa fallax*);
 - f. Astice (*Homarus gammarus*) di lunghezza inferiore a 12 cm di carapace/lunghezza totale di 34 cm e femmine ovigere;
 - g. Aragosta (*Palinurus elephas*) di lunghezza inferiore a 10 cm di carapace/lunghezza totale di 32 cm e femmine ovigere;
 - h. Tutte le specie di Cernia.
 - i. Tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
6. Non è consentito il prelievo dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*), nelle more delle attività di monitoraggio svolte sullo stato della popolazione della risorsa da parte dell'Ente gestore.
7. È fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore l'eventuale perdita di attrezzi da pesca o parte di essi, al fine di consentire interventi di recupero.
8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca professionale deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
9. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per la piccola pesca costiera, nell'Area marina protetta, l'impresa o la cooperativa richiedente presenta al soggetto gestore apposita istanza formulata nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 18, e deve allegare:
 - a. attestazione di domiciliazione presso il Comune di Isole Tremiti;
 - b. licenza di pesca;
 - c. licenza di navigazione;
 - d. la dichiarazione di potenza e/o il certificato d'uso del motore;
 - e. tutta la documentazione prevista al successivo art. 18.

Articolo 15 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta non sono consentite:
 - a) la pesca subacquea;
 - b) la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea;
2. Nella zona A e B della Area Marina Protetta Isole Tremiti non è consentita la pesca sportiva.
3. Nella Zona C della Area Marina Protetta Isole Tremiti è consentita la pesca sportiva nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona e per un massimo di 5 kg ad imbarcazione, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
 - b. dall'alba al tramonto;
 - c. con coppo;
 - d. con lenze, canne, bolentini, correntine con un massimo di 2 attrezzi per pescatore;
 - e. con lenze per cefalopodi, con un massimo di 2 lenze per unità navale;
 - f. con lenze a traino di superficie e di fondo, con un massimo di 2 traine per unità navale.
4. Non è consentita la pesca sportiva con i seguenti attrezzi:
 - a. con attrezzi elettromeccanici e/o idraulici, come affondatori elettrici e salpa bolentini;
 - b. a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o altri attrezzi di pesca simile;
 - c. con uso di fonti luminose e procedure di pasturazione;
 - d. con utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e/o non mediterranee;
 - e. dal tramonto al sorgere del sole.
5. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, di esemplari delle seguenti specie:
 - a. Cernia (*Epinephelus* spp.);
 - b. Corvina (*Sciaena umbra*);
 - c. Ombrina (*Umbrina cirrosa*);
 - d. Murena (*Murena helena*).
 - e. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*)
 - f. Astice (*Homarus gammarus*)
 - g. Magnosa (*Scyllarides latus*)
 - h. Magnosella (*Scyllarus arctus*)
 - i. Polpo (*Octopus spp.*) avente peso inferiore a 250 grammi.
6. Nella Area Marina Protetta Isole Tremiti è vietata la cattura ed il prelievo di specie protette e di individui giovanili come individuati dalla normativa vigente.
7. Non è consentito il prelievo dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*) nelle more delle attività di monitoraggio svolte sullo stato della popolazione della risorsa da parte dell'Ente gestore.
8. I ragazzi di età inferiore a 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto.

9. Ai soli residenti, al fine di preservare gli usi e le consuetudini locali, è consentito la pesca con palagaro fino ad un massimo di 100 ami e nei mesi da ottobre a febbraio, la pesca notturna al calamaro.
10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio della Area Marian Protetta Isole Tremiti, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, in particolare stabilendo caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva, misure minime di cattura di varie specie, misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.

Articolo 16- *Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate*

1. Nell'Area marina protetta la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
2. Nella zona A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
3. Nella zona B è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, previa autorizzazione del soggetto gestore.
4. Salvo quanto disposto dal Codice di Navigazione o da disposizioni emesse dall'Autorità Marittima competente, la navigazione a motore dei natanti e delle imbarcazioni disciplinate dal presente articolo è consentita nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. in zona B, con scafo in dislocamento a velocità non superiore a 5 nodi;
 - b. in zona C, con scafo in dislocamento, entro 300 metri dalla costa a velocità non superiore a 5 nodi e nella fascia tra 300 e 600 metri dalla costa, a velocità non superiore a 10 nodi.
5. In zona B e C è consentito l'accesso alle grotte marine, fatte salve eventuali disposizioni di altre autorità più restrittive, attraverso gli appositi corridoi di lancio, alle sole unità navali autorizzate dall'ente gestore al trasporto collettivo, dotate di adeguati sistemi di protezione che impediscano la produzione dei danni alle pareti rocciose.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla navigazione in zona B, i soggetti richiedenti dovranno presentare apposita domanda formulata nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 18, e allegando i seguenti documenti:
 - a) copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili e la residenza dell'armatore;
 - b) documentazione da cui si evinca l'oggetto sociale dell'attività da autorizzare;
 - c) dichiarazione di potenza e/o il certificato d'uso del motore;
 - d) tutta la documentazione prevista al successivo art. 18
7. Non è ammessa la sostituzione del mezzo autorizzato con un'altra unità navale. Ai fini del rilascio della nuova autorizzazione si adotterà la stessa procedura di cui al precedente comma.
8. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore può stabilire con successivo autonomo provvedimento:
 - a) il numero massimo di unità navali autorizzate alle attività disciplinate dal presente articolo;
 - b) l'adozione di criteri di eco compatibilità e/o l'adeguamento alla normativa CEE di riferimento.

Articolo 17 - *Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto*

1. Nella Zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.

2. Nelle zone B la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.
3. Nella zona C la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione è consentita liberamente.
4. Salvo quanto disposto dal Codice di Navigazione o da disposizioni emesse dall'Autorità Marittima competente, la navigazione a motore dei natanti e delle imbarcazioni disciplinate dal presente articolo è consentita nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. in zona B, con scafo in dislocamento a velocità non superiore a 5 nodi;
 - b. in zona C, con scafo in dislocamento, entro 300 metri dalla costa a velocità non superiore a 5 nodi e nella fascia tra 300 e 600 metri dalla costa, a velocità non superiore a 10 nodi.
5. In zona B e C non è consentito l'accesso alle grotte marine, alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla navigazione in zona B, i soggetti richiedenti dovranno presentare apposita domanda, formulata nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 18 e allegando i seguenti documenti:
 - a) copia della licenza di navigazione, dalla quale risulti la portata massima di passeggeri trasportabili e la residenza dell'armatore;
 - b) documentazione da cui si evinca l'oggetto sociale dell'attività da autorizzare;
 - c) dichiarazione di potenza e/o il certificato d'uso del motore;
 - d) tutta la documentazione prevista al successivo art. 18.
7. Non è ammessa la sostituzione del mezzo autorizzato con altra unità navale. Ai fini del rilascio della nuova autorizzazione si adotterà la stessa procedura di cui al precedente comma.
8. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore può stabilire con successivo autonomo provvedimento:
 - a) il numero massimo di unità navali autorizzate alle attività disciplinate dal presente articolo;
 - b) l'adozione di criteri di eco compatibilità e/o l'adeguamento alla normativa CEE di riferimento.

Articolo 18 – Validità e Domanda di autorizzazione

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2026.
2. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, deve essere presentata al soggetto gestore attraverso la piattaforma digitale "AUTORIZZO.COM" consultabile al seguente link www.autorizzo.com, utilizzando il modello predisposto dall'ente gestore.
3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione generale:
 - a. documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b. due marche uso bollo;
 - c. la formale dichiarazione di presa visione e accettazione del Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e del presente Disciplinare provvisorio.
 - d. documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
 - e. ricevuta di pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui all'art. 20.
 - f. sono fatti salvi gli altri documenti previsti agli articoli precedenti per ciascuna attività.
4. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale di sospendere temporaneamente e/o disciplinare, in senso restrittivo, le autorizzazioni per le attività consentite nell'Area marina protetta.

5. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.

Articolo 19 – *Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione*

1. Le istanze di autorizzazione sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto dell'istanza medesima e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) premialità ambientale
 - b) stagionalizzazione;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda;
 - d) residenza nel comune di Isole Tremiti.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'Area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
3. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento delle spese tecniche e di segreteria di cui al successivo articolo 20.
4. L'eventuale rigetto della domanda di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
5. L'ente gestore, qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici e il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale della Area Marina Protetta Isole Tremiti, potrà con successivo provvedimento regolamentare diversamente la presente disciplina.

Articolo 20 – *Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria*

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per le spese tecniche e di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi è stabilita nell'allegato 3 del presente Disciplinare.
3. Il Richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento della richiesta dell'autorizzazione e, in caso di diniego della istanza presentata, non saranno rimborsate le spese di segreteria.
4. L'ente gestore, esonera, salvo successivi provvedimenti, i soggetti residenti nel Comune di Isole Tremiti dal pagamento delle spese tecniche e di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area Marina Protetta.

Articolo 21 – *Provvedimenti d'urgenza*

1. Con provvedimento motivato l'ente gestore potrà limitare qualsiasi attività regolamentata dal presente disciplinare.

Articolo 22– *Disposizioni generali*

1. Per tutte le attività consentite dal presente disciplinare e nelle zone da esso individuate, l'ente gestore potrà richiedere comunicazione specifica al fine di adottare i provvedimenti ritenuti necessari o opportuni per la tutela dell'area protetta.

Articolo 23 – *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo della Area Marina Protetta Isole Tremiti e nel presente Disciplinare, salvo che il fatto sia regolamentato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni.
2. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 che comporti una modificazione dello stato



dell'ambiente e dei luoghi, si applicano le disposizioni previste all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. La violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Disciplinare, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, comporta la sospensione o la revoca delle autorizzazioni rilasciate.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza della Area Marina Protetta Isole Tremiti, dovrà essere trasmesso, in rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 689/81, all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di cui al comma 1, è determinata come da allegato 4 al presente disciplinare.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore.
7. L'Ente Gestore, in caso di violazione del presente disciplinare applicherà, in base alla gravità dell'infrazione, la sanzione nel minimo di un anno e nel massimo di tre anni del diniego al rilascio delle autorizzazioni. E' comunque revocato l'autorizzazione in corso di validità.
8. Nella Tabella denominata "Sanzioni", allegata al presente Disciplinare, sono riportate per ciascuna violazione le sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della Legge 394/91, e i relativi provvedimenti accessori, che sono da considerarsi aggiuntivi e non sostitutivi delle eventuali sanzioni penali previste dalla stessa norma.



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare provvisorio vale quanto disposto nel Decreto Interministeriale del 14 Luglio 1989 "Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isole Tremiti" "


ALLEGATO 1

ZONIZZAZIONE AMP

-  ZONA B
-  ZONA C

INDIVIDUAZIONE CAMPI ORMEGGIO

-  CAMPI ORMEGGIO PER CATEGORIE ECONOMICHE
-  CAMPI ORMEGGIO PER DIPORTISTI



ALLEGATO 2
GAVITELLI DI OMEGGIO

I corrispettivi per l'uso dei gavitelli di ormeggio per le **UNITA DELLE CATEGORIE COMMERCIALI**, vengono così definiti per la stagione estiva 2026:

| Tipologia di gavitello | Tipologia attività | Corrispettivo mensile | Corrispettivo stagionale |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Gavitelli fino a 15 m. (rif. n. 9 per attività di diving) | Centri di immersione | € 300,00 | € 1.200,00 |
| Gavitelli fino a 8 mt | Pesca professionale (n. 1 unità) | € 100,00 | € 300,00 |
| Gavitelli fino a 15 mt | Pesca professionale (n. 1 unità) | € 200,00 | € 600,00 |
| Gavitelli fino a 8 mt | Centri di immersione (n. 1 unità) | € 250,00 | € 500,00 |
| Gavitelli fino a 15 mt | Centri di immersione (n. 1 unità) | € 350,00 | € 800,00 |
| Gavitelli fino a 15 mt | Trasporto collettivo (n. 1 unità) | € 350,00 | € 800,00 |
| Gavitelli fino a 8 mt | Noleggio e locazione (n. 1 unità) | € 250,00 | € 500,00 |
| Gavitelli fino a 15 mt | Noleggio e locazione (n. 1 unità) | € 350,00 | € 800,00 |
| Gavitelli fino a 8 mt | Noleggio gommoni (max 4 unità) | € 350,00 | € 750,00 |

I corrispettivi per l'uso dei gavitelli per le **UNITA' DA DIPORTO**, vengono così definiti per la stagione estiva 2026:

| MESE DI MAGGIO | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Tipologia di gavitello | Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno) | Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno) | Corrispettivo settimanale |
| Fino a 8 m. | € 20,00 | € 30,00 | € 150,00 |
| Fino a 15 m. | € 35,00 | € 50,00 | € 250,00 |
| Fino a 24 m. | € 50,00 | € 80,00 | € 350,00 |
| MESE DI GIUGNO | | | |
| Tipologia di gavitello | Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno) | Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno) | Corrispettivo settimanale |
| Fino a 8 m. | € 30,00 | € 40,00 | € 200,00 |
| Fino a 15 m. | € 45,00 | € 60,00 | € 300,00 |
| Fino a 24 m. | 60,00 | 90,00 | € 450,00 |
| MESE DI LUGLIO | | | |

| Tipologia di gavitello | Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno) | Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno) | Corrispettivo settimanale |
|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Fino a 8 m. | € 40,00 | € 50,00 | € 250,00 |
| Fino a 15 m. | € 55,00 | € 70,00 | € 370,00 |
| Fino a 24 m. | € 80,00 | € 100,00 | € 530,00 |
| MESE DI AGOSTO | | | |
| Tipologia di gavitello | Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio-Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno) | | Corrispettivo settimanale |
| Fino a 8 m. | € 60,00 | | € 350,00 |
| Fino a 15 m. | € 80,00 | | € 450,00 |
| Fino a 24 m. | € 120,00 | | € 700,00 |
| MESE DI SETTEMBRE | | | |
| Tipologia di gavitello | Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno) | Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno) | Corrispettivo settimanale |
| Fino a 8 m. | € 30,00 | € 40,00 | € 200,00 |
| Fino a 15 m. | € 45,00 | € 60,00 | € 300,00 |
| Fino a 24 m. | 60,00 | 90,00 | € 450,00 |

Le **UNITÀ DA DIPORTO** a titolarità di diportisti locali (**residenti**) hanno accesso alle seguenti tariffe:

| MESE DI MAGGIO | | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|
| Tipologia di gavitello | Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno) | Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno) | Corrispettivo settimanale | Corrispettivo mensile |
| Fino a 8 m. | € 15,00 | € 20,00 | € 100,00 | € 300,00 |
| Fino a 15 m. | € 30,00 | € 35,00 | € 200,00 | € 650,00 |
| Fino a 24 m. | € 40,00 | € 50,00 | € 250,00 | € 800,00 |
| MESE DI GIUGNO | | | | |
| Tipologia di gavitello | Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno) | Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno) | Corrispettivo settimanale | Corrispettivo mensile |
| Fino a 8 m. | € 20,00 | € 30,00 | € 150,00 | € 500,00 |
| Fino a 15 m. | € 35,00 | € 45,00 | € 240,00 | € 750,00 |
| Fino a 24 m. | € 50,00 | € 60,00 | € 330,00 | € 1.000,00 |
| MESE DI LUGLIO | | | | |
| Tipologia di gavitello | Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno) | Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno) | Corrispettivo settimanale | Corrispettivo mensile |
| Fino a 8 m. | € 30,00 | € 40,00 | € 200,00 | € 650,00 |
| Fino a 15 m. | € 45,00 | € 55,00 | € 300,00 | € 1.000,00 |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| Fino a 24 m. | € 60,00 | € 80,00 | € 400,00 | € 1.350,00 |
| MESE DI AGOSTO | | | | |
| Tipologia di gavitello | Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio- Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno) | | Corrispettivo settimanale | Corrispettivo mensile |
| Fino a 8 m. | € 50,00 | | €300,00 | € 1.000,00 |
| Fino a 15 m. | € 65,00 | | € 390,00 | € 1.300,00 |
| Fino a 24 m. | € 90,00 | | € 540,00 | € 1.800,00 |
| MESE DI SETTEMBRE | | | | |
| Tipologia di gavitello | Corrispettivo giornaliero Lun-Mar-Mer- Gio (o fraz. di giorno) | Corrispettivo giornaliero Ven-Sab-Dom (o fraz. di giorno) | Corrispettivo settimanale | Corrispettivo mensile |
| Fino a 8 m. | € 20,00 | € 30,00 | € 150,00 | € 500,00 |
| Fino a 15 m. | € 35,00 | € 45,00 | € 240,00 | € 750,00 |
| Fino a 24 m. | € 50,00 | € 60,00 | € 330,00 | € 1.000,00 |
| <p>Al residente potrà essere assegnato un solo gavitello al giorno a cui dovrà essere ormeggiata solamente una unità navale di proprietà. I residenti che fanno richiesta del gavitello devono aver inviato all'Ente parco la comunicazione per l'esercizio dell'attività di navigazione di unità da diporto all'interno delle zone B della Area Marina Protetta Isole Tremiti esclusivamente tramite il portale AUTORIZZO.COM Inoltre, gli utenti che richiedono il gavitello in qualità di diportisti locali con sede alle Isole Tremiti dovranno allegare un documento di riconoscimento da cui poter evincere la residenza nel Comune di Isole Tremiti. In caso di dichiarazioni false e mendaci il diportista sarà denunciato all'Autorità giudiziaria e vedrà decaduto ogni beneficio ottenuto con la falsa dichiarazione.</p> | | | | |

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per il rilascio del gavitello, i diportisti devono versare il corrispettivo tramite il servizio di pagamento PagoPA disponibile sul sito dell'Ente Parco www.parcogargano.it, nella sezione SERVIZI ON LINE sottosezione Pagamenti on line. Al fine di agevolare la procedura relativa al pagamento si mette a disposizione il QR code per il reindirizzamento all'URL specifico per il pagamento PAGOPA.



Selezionare il Servizio: **“Corrispettivo per i gavitelli di ormeggio nell'AMP Isole Tremiti”**.

L'avvenuto pagamento del corrispettivo è propedeutico all'utilizzo del gavitello.

In loco sarà possibile pagare tramite POS al personale di supporto alla gestione del campo boe incaricato dal soggetto gestore, nel caso ci fossero disagi con il servizio PAGOPA.

Non è consentita, in ogni caso, l'effettuazione di alcun pagamento a mezzo contante.

L'ormeggio giornaliero si intende dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno successivo. Eventuali frazioni saranno computate sempre a prezzo giornaliero.

Non è previsto il rimborso in nessun caso. Nel caso di condizioni meteo avverse e certificate, la prenotazione sarà posticipata previa disponibilità degli ormeggi.

ALLEGATO 3

| IMPORTO SPESE TECNICHE E DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLA AREA MARINA PROTETTA ISOLE TREMITI | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| Articolo | Descrizione | Spese Tecniche | Spese di segreteria | Validità |
| Art. 7 | Ricerca scientifica (NO SOGGETTI PUBBLICI) | € 20,00 | € 10,00 | Settimanale |
| | | € 40,00 | € 10,00 | Mensile |
| | | € 100,00 | € 10,00 | Annuale |
| Art. 9 | Immersione subacquea con autorespiratore | € 10,00 | € 10,00 | Settimanale |
| | | € 25,00 | € 10,00 | Mensile |
| | | € 200,00 | € 10,00 | Annuale |
| Art. 10 | Visite guidate subacquee | € 50,00 | € 10,00 | Mensile |
| | | € 200,00 | € 10,00 | Annuale |
| Art. 11 | Navigazione a motore | € 10,00 | € 10,00 | Giornaliera |
| | | € 30,00 | € 10,00 | Settimanale |
| | | € 50,00 | € 10,00 | Mensile |
| | | € 150,00 | € 10,00 | Annuale |
| Art. 14 | Pesca professionale | € 100,00 | € 10,00 | Annuale |
| Art. 16 | Trasporto passeggeri per visite guidate | € 100,00 | € 10,00 | Annuale |
| Art. 17 | Noleggio e locazione | € 100,00 | € 10,00 | Annuale |
| <p>Ai sensi dell'art. 65 comma 2 del D. Lgs 217/2017 e ss.mm.ii, tutti i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, devono transitare tramite la piattaforma PAGOPA". Sono esenti dal pagamento delle spese tecniche e segreteria i residenti del comune di Isole Tremiti.</p> | | | | |

ALLEGATO 4

IMPORTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO ISTITUTIVO E ALLA DISCIPLINA PROVVISORIA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLA AREA MARINA PROTETTA ISOLE TREMITI.

| <i>Violazione</i> | <i>Sanzione amministrativa</i> | <i>Pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o 1/3 del massimo se più favorevole)</i> | <i>Provvedimenti Ente Gestore</i> |
|--|--------------------------------|--|--|
| Tutela della biodiversità | | | |
| Raccolta di specie animali e vegetali, se non nelle modalità previste dal regolamento. Raccolta o asportazione di sabbia e/o conchiglie. Danneggiamento che deturpi le componenti biologiche e/o geologiche ambientali Introduzione di specie alloctone appartenenti a specie aliene invasive | da € 300 a €1032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione |
| Movimentazione e/o rimozione della Posidonia oceanica senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione |
| Immissione diretta o indiretta di sostanze tossiche o inquinanti e rilascio di rifiuti solidi o liquami. Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche | da €300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria |
| Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori | da €100 a € 1.032 | € 200,00 | |
| Introduzione di armi esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura | da €300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione |
| Disciplina delle attività di ricerca scientifica | | | |
| Effettuazione di attività di ricerca scientifica senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | |
| Prelievo di organismi e campioni per motivi di studio senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza |

| | | | |
|--|--------------------|----------|---|
| | | | dalla data di accertamento della violazione per un anno |
| Disciplina dell'attività di balneazione | | | |
| Balneazione in zona A | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione |
| Disciplina delle immersioni subacquee | | | |
| Immersioni subacquee e in apnea Zona A | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione con decorrenza per un anno dall'accertamento della violazione. |
| Immersioni subacquee senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno |
| Asportazione danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura biologica, geologica o archeologica durante le immersioni subacquee | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno |
| Violazioni del codice di condotta di cui all' art.9 c. 4 del disciplinare provvisorio | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione |
| Obbligo di comunicazione | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | La prima mancata comunicazione comporterà la sospensione per 15 giorni, mentre la seconda comporterà la revoca dell'autorizzazione |
| Disciplina delle visite guidate subacquee | | | |
| Visite guidate subacquee in Zona A | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione con decorrenza per un anno dall'accertamento della violazione. |
| Visite guidate subacquee senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno |
| Asportazione danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura biologica, geologica o archeologica durante le visite guidate subacquee | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si |

| | | | |
|---|--------------------|----------|--|
| | | | prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP con decorrenza dalla data di accertamento della violazione per un anno |
| Violazioni del codice di condotta di cui all' art.9 c. 4 del disciplinare provvisorio | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione |
| Violazione delle disposizioni previste nel Disciplinare | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione |
| Mancata annotazione nel registro | da € 100 a € 1.032 | € 200,00 | |
| Obbligo di comunicazione | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | La prima mancata comunicazione comporterà la sospensione per giorni 15, mentre la seconda comporterà la revoca dell'autorizzazione |
| Disciplina della navigazione da diporto | | | |
| Utilizzo di moto d'acqua, acquascooter, trascinatori subacquei o di superficie e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione |
| Navigazione in zona A – propulsione a motore e/o vela | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. |
| Navigazione in zona B con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa, | da € 250 a € 1.032 | € 344,00 | |
| Ormeggio canoe e mezzi simili a pareti rocciose e scogli | da € 100 a € 1.032 | € 200,00 | |
| Disciplina dell'attività di ormeggio e stazionamento | | | |
| Ormeggio in zona A | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione |
| Ormeggio ai gavitelli delle unità nautiche da diporto senza autorizzazione | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | |
| Ormeggio delle unità nautiche per attività professionali e commerciali non autorizzate | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | |
| Realizzazione di attività non consentite nei campi ormeggio o in maniera difforme da quanto consentito | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione |
| Ormeggio ai gavitelli non autorizzati | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della sospensione dell'autorizzazione per giorni quindici |
| Disciplina dell'attività di ancoraggio | | | |
| | | | Qualora il contravventore sia titolare |

| | | | |
|---|--------------------|----------|---|
| Ancoraggio in zona A | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione |
| Ancoraggio in zona B e C in aree non consentite | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione |
| Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate, noleggio e locazione | | | |
| Navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | |
| Navigazione di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, al noleggio/locazione in zona A | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Si prevede la pena accessoria della sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione a decorrere dalla data di accertamento della violazione |
| Navigazione di unità nautiche abilitate in zona B con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | |
| Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione |
| Mancata annotazione nel registro | da € 100 a € 1032 | € 200,00 | |
| Disciplina dell'attività di pesca professionale | | | |
| In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche. Le sanzioni amministrative previste nel presente Disciplinare sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive delle sanzioni previste dal menzionato D.Lgs n°4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche. | | | |
| Attrezzi non consentiti | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione |
| Prelievo di specie non pescabili | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione |

| | | | |
|--|--------------------|----------|---|
| Pratica della pesca in zona A | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione |
| Pratica della pesca professionale in assenza di autorizzazione | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Divieto rilascio autorizzazione AMP per anni uno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione |
| Mancata annotazione del registro | da € 100 a € 1.032 | € 200,00 | |
| Attrezzi e quantitativi difformi | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. |
| <i>Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa</i> | | | |
| In materia di violazione delle attività di Pesca sportiva e ricreativa restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche. Le sanzioni amministrative previste nel presente Disciplinare sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive delle sanzioni previste dal menzionato D.Lgs n°4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche. | | | |
| Gare di pesca sportiva e ricreativa, pesca subacquea, detenzione e trasporto di attrezzi ad essa adibiti | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione |
| Prelievo di specie non pescabili (fatto salvo il D.M. 3 maggio 1989) | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stata commessa la violazione |
| Tecniche e attrezzi non consentiti | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto. |

| | | | |
|--|--------------------|----------|---|
| Pesca sportiva e ricreativa in zona A e B | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento della violazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stata commessa la violazione. |
| Divieto vendita o cessione del pescato | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Revoca dell'autorizzazione e divieto rilascio autorizzazione AMP per anni uno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto. |
| Altre disposizioni | | | |
| Mancato possesso della autorizzazione in caso di revoca o sospensione della medesima | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Revoca dell'Autorizzazione |
| Mancata esposizione del contrassegno autorizzativo | da € 100 a € 1.032 | € 200,00 | |
| Utilizzo improprio della documentazione autorizzazione | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | Revoca dell'Autorizzazione |
| Trasporto Marittimo di Linea difforme alle disposizioni vigenti | da € 300 a € 1.032 | € 344,00 | |

Ai sensi dell'art. 65 comma 2 del D.Lgs 217/2017 e ss.mm.ii, tutti i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, anche le sanzioni amministrative, devono transitare tramite la piattaforma PAGOPA.

Sul sito Istituzione dell'Ente www.parcogargano.it nella sezione Albo pretorio sottosezione Pagamenti on line è attivo il servizio di Pagamento PAGOPA per le Sanzioni Amministrative.

Al fine di agevolare la procedura relativa al pagamento delle sanzioni si mette a disposizione il QR code in formato jpg utile per il reindirizzamento all'URL specifico per il pagamento PAGOPA.



Si comunica, inoltre, che i recapiti a cui gli interessati possono presentare gli scritti difensivi avverso le violazioni contestate sono:

Ente Parco Nazionale del Gargano
Via Sant'Antonio Abate, 121
71037 Monte Sant'Angelo (FG)
PEC: protocollo@pec.parcogargano.it